SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 9 luglio 2010.

Ridefinizione delle modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come previsto dell'articolo 2, comma 193, lettera *b)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

IL MINISTRO PER IL TURISMO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «L'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009, con il quale l'On. Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Michela Vittoria Brambilla, è stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;

Visto l'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», che prevede apposite risorse dirette a realizzare agevolazioni per favorire il turismo delle famiglie e dei singoli definiti sulla base di determinati criteri reddituali;

Visto l'art. 2, comma 193, lettera *b)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedendo l'adozione di un apposito decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e Bolzano, ai fini della definizione delle modalità di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della citata legge n. 135/2001, destina l'erogazione di tali risorse per interventi, di solidarietà in favore delle fasce più deboli e per l'attuazione delle strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale;

Visto il decreto 21 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti, il 10 dicembre 2008 registro n. 12. Foglio n. 23 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2009, a firma dell'allora Sottosegretario di Stato, On.le Michela Vittoria Brambilla, recante la definizione delle modalità di impegno delle risorse di cui al citato art. 10 della legge n. 135/2001, come previsto dall'art. 2, comma 193, lettera *b)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la convenzione stipulata in data 3 luglio 2009, con validità triennale, tra il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Buoni Vacanze Italia per fa gestione dei buoni vacanze;

Visto il decreto approvativo della convenzione, registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2009, registro n. 8, foglio n. 249;

Visto il decreto — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - n. 139 del 25 novembre 2009 — che stabilisce il termine di presentazione delle domande dal 20 gennaio 2010;

Considerato, pertanto, che il termine di fruizione dei buoni vacanze è fissato dal 20 gennaio 2010 al 30 giugno 2010;

Visto il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, proc. N32/BIL dell'11 marzo 2010, con il quale è stata disposta la variazione in aumento, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, sul capitolo 890 «Somme finalizzate all'erogazione di buoni vacanze»;

Vista la nota dell'Associazione Buoni Vacanze Italia in qualità di soggetto gestore che in relazione all'andamento delle fruizioni del buono anche su specifica sollecitazione degli operatori turistici propone:

di permettere l'utilizzo dei buoni anche nell'ultima settimana di agosto e fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale;

di estendere la validità dei buoni sia in termini di periodo di fruizione sia a favore di tutti i cittadini residenti in Italia, nella Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

di procedere alla definizione del «pacchetto vacanza» ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 135/2001 da intendersi come l'acquisizione di soggiorni, servizi turistici e servizi accessori alla vacanza;

Ravvisata, pertanto, la necessità dell'adozione di un nuovo decreto che ridetermini, anche in ragione dello stanziamento disposto che consente l'ampliamento degli aventi diritto, le modalità ed il periodo di fruizione dei buoni vacanze ed i relativi requisiti di accesso;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella riunione dell' 8 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

I. Il presente decreto ridefinisce le modalità di impiego delle risorse di cui all'art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, come previsto dall'art. 2, comma 193, lettera *b)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'erogazione di buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce, sociali più deboli e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

Art. 2.

1. Per aventi diritto si intendono i nuclei familiari, i cui componenti siano cittadini italiani e dell'Unione europea residenti in Italia e gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e residenza, che si trovino nella condizione socio-economica prevista dalla seguente tabella:

Numero componenti nucleo familiare	ISEE del nucleo familiare (euro)	Importo massimo del valore dei buoni ai fini del calcolo del contributo	Percentuale di contributo statale e corrispondente importo della riduzione pplicata
1	da 0 a 10.000	€ 520,00	45%
1	da 10.000 a 15.000	€ 520,00	30%
1	da 15.000 a 20.000	€ 520,00	20%
2	da 0 a 15.000 €	€ 800,00	45%
2	da 15.000 a 20.000	€ 800,00	30%
2	da 20.000 a 25.000	€ 800,00	20%
3	da 0 a 20.000 €	€ 1.040,00	45%
3	da 20.000 a 25.000	€ 1.040.00	30%
3	da 25.000 a 30.000	€ 1.040,00	20%
4 e oltre	da 0 a 25.000 €	€ 1.240,00	45%
4 e oltre	da 25.000 a 30.000	€ 1.240,00	30%
4 e oltre	da 30.000 a 35.000	€ 1.240,00	20%

2. L'agevolazione si applica in percentuale sul valore dei buoni vacanze richiedibili fino all'importo massimo indicato.

3. Il richiedente dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che il proprio nucleo familiare si trova nella condizione socio-economica (riferimento ISEE dell'anno corrente) prevista dalla sopracitata tabella.

4. L'ISEE è l'indicatore dello stato economico equivalente dei componenti il nucleo familiare in corso di validità nell'anno di presentazione della richiesta dei buoni vacanze; per «nucleo familiare» si intendono i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dall'arti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, alla data dell'ultima dichiarazione dei redditi regolarmente presentata.

5. Il contributo può essere erogato una sola volta per nucleo familiare per anno solare. fino ad esaurimento dei fondi disponibili, sulla base del criterio di priorità cronologica.

Art. 3.

1. La validità dei buoni vacanze già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con scadenza 30 giugno 2010, è prorogata al 20 dicembre 2010; quelli emessi successivamente, nell'anno 2010, avranno scadenza 3 luglio 2011.

2. È consentita la fruizione dei buoni vacanze fino alla prima domenica del mese di luglio, qualora il mese di giugno si concluda con un giorno infrasettimanale, nonché dal 23 di agosto. È confermato il divieto di utilizzo dal 20 dicembre al 6 gennaio.

Art. 4.

1. I buoni vacanze, possono essere utilizzati sul territorio nazionale, per la fruizione di «pacchetti vacanza», ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 135/2001, da intendersi come acquisizione di soggiorni, servizi turistici e servizi accessori alla vacanza, erogabili sulla base di specifici atti di convenzionamento tra gli operatori turistici con il soggetto gestore, Associazione Buoni Vacanze Italia.

Art. 5.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è autorizzato a porre in essere i conseguenti atti attuativi del presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

I conseguenti oneri graveranno sul pertinente capitolo 890 «Somme finalizzate all'erogazione di buoni vacanze» del Centro di Responsabilità n. 1 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 9 luglio 2010

Il Ministro: BRAMBILLA

10A09344

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'organismo non autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo, denominato «Ufficio di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriale numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 7 aprile 2010 prot m. dg DAG 19 aprile 2010, n. 55246.E con la quale dott. Roberto Helg, nato a Palermo, il 5 maggio 1936, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo, con sede legale in Palermo, via E. Amari n. 11, codice fiscale n. 80016730824 e partita IVA 02486790823, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'«Ufficio di conciliazione», organismo non autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dall'«Ufficio di conciliazione» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Palermo, via E. Amari n. 11;

che i formatori nelle persone di:

prof. Nivarra Luca, nato a Como l'8 settembre 1958;

prof. Perrino Michele, nato a Palermo il 4 febbraio 1965;

prof. Ziino Salvatore, nato a Palermo il 23 agosto 1969,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento dell'«Ufficio di conciliazione» organismo non autonomo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo, con sede legale in Palermo, via E. Amari n. 11, codice fiscale n. 80016730824 e partita IVA 02486790823, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09218

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «TrendCOM S.r.l.», in Caltanissetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriale numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 22 marzo 2010 prot m. dg DAG 30 marzo 2010, n. 47484.E, 12 aprile 2010 prot m. dg DAG 27 aprile 2010, n. 59686.E, 17 giugno 2010 prot m. dg DAG 2 luglio 2010, n. 92064.E, 17 giugno 2010 prot m. dg DAG 2 luglio 2010, n. 92067.E e 18 giugno 2010 prot m. dg DAG 2 luglio 2010, n. 92070.E con le quali il dott. Lombardo Ferdinando Luciano Maria, nato a Caltanissetta il 19 novembre 1972, in qualità di legale rappresentante della società «TrendCOM S.r.l.», con sede legale in Caltanissetta, Contrada Calderaro s.n.c., zona industriale, codice fiscale numero e partita IVA 01674930852, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «TrendCOM S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Caltanissetta, Contrada Calderaro s.n.c., zona industriale;

che i formatori nelle persone di:

avv. Assennato Pierluigi Maria, nato a Caltanissetta il 2 aprile 1961;

avv. Balistreri Giuseppe, nato a Caltanissetta il 3 settembre 1949;

avv. Cerolini Paolo, nato a Porto San Giorgio il 28 dicembre 1964;

avv. Garofalo Corrado Giuseppe, nato a Caltanissetta il 21 agosto 1957;

avv. Vagginelli Edoardo Carlo Antonio, nato a Caltanissetta il 29 aprile 1958,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della società «TrendCOM S.r.l.», con sede legale in Caltanissetta, Contrada Calderaro s.n.c., zona industriale, codice fiscale n. e partita IVA 01674930852, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09219

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 luglio 2010.

Monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-*bis*, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui è previsto che per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni

dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 60780 del 2010 con cui è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'art. 77-*bis*, commi da 2 a 9-*bis*, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il comma 5 del citato art. 77-*bis* che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli desunti dai conti consuntivi;

Visto il comma 3 del sopra richiamato art. 77-*bis* che introduce, ai fini della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati nell'anno 2007, determinati sia in funzione del segno del saldo stesso sia in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità 2007;

Visto il comma 7-*bis* dello stesso art. 77-*bis*, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera *b)* della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato;

Visto il comma 4-*novies* dell'art. 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che ha espressamente equiparato, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile — di cui all'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 — agli interventi di cui al citato comma 7-*bis* dell'art. 77-*bis*;

Visto il comma 4-*septies*, lettera *a)*, dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 2/2010 che introduce il comma 7-*quater* all'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008 che esclude dal saldo di cui al comma 5 dell'art. 77-*bis* le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, nonché le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni;

Visto il comma 4-*septies*, lettera *a)*, dell'art. 4 del suddetto decreto-legge n. 2/2010 che introduce, altresì, il comma 7-*quinquies* all'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008 che prevede che, qualora l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal summenzionato comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre;

Visto il comma 1, lettere *o)* e *p)* dell'art. 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che per la provincia dell'Aquila e per i comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, così come individuati all'art. 1 del citato decreto-legge, prevede anche per l'anno 2010 l'esclusione dal saldo delle spese sostenute per fronteggiare il predetto evento e le entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati;

Visto il comma 42 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede, per gli enti della regione Abruzzo di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, l'esclusione dal saldo del patto di stabilità interno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all' art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, secondo le modalità di attuazione dettate da apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il comma 9, lettera *a)*, dell'art. 7-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha abrogato il comma 8 dell'art. 77-*bis*, come sostituito dall'art. 2,

comma 41, lettera *c)*, della legge finanziaria per l'anno 2009, che prevedeva l'esclusione dal saldo finanziario delle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e dalla distribuzione di dividendi determinati da operazioni straordinarie effettuate dalle suddette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, nonché le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, se tali risorse erano destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito;

Visto il comma 10 dell'art. 7-*quater* del citato decreto-legge n. 5/2009 che ha previsto, per tutti gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 e, cioè, in vigenza del comma 8 dell'art. 77-*bis*, escludendo le entrate straordinarie di cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati utili per la verifica del rispetto patto di stabilità interno 2009, la possibilità di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8;

Visto il comma 4-*quinquies* dell'art. 4 del decreto-legge n. 2/2010 che ha fornito un'interpretazione autentica del comma 10 dell'art. 7-*quater*, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011;

Visto il comma 4-*sexies* dell'art. 4 del suddetto decreto-legge n. 2/2010 che ha prorogato anche per l'anno 2010 le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3 del citato art. 7-*quater* del predetto decreto-legge n. 5/2009, che prevede l'esclusione dal saldo utile per il rispetto del patto di stabilità interno di alcune spese per investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

Visto il comma 11 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede, per le province e i comuni con più di 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2010 dei pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008;

Visto il comma 12 dell'art. 14 del suddetto decreto-legge n. 78/2010 che prevede la non applicazione, per l'anno 2010, dei commi numeri 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-*bis* del decreto-legge n. 112/2008, inerenti l'assegnazione della premialità agli enti più virtuosi;

Ravvisata l'opportunità di procedere — al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-*bis*, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 — all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno e, successivamente, all'emanazione del decreto ministeriale concernente la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Considerato che gli allegati del presente decreto, previa comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI, possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 giugno 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l'anno 2010 — di cui all'art. 77-*bis*, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 — con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it

Gli enti locali che, ai sensi del comma 3 dell'art. 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e del comma 4-*sexies* dell'art. 4, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, beneficiano delle esclusioni ivi previste, provvedono a trasmettere il valore degli importi esclusi, secondo le modalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla loro comunicazione da parte della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2010

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *A*

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente Allegato si sofferma sulle regole, sulle modalità e sui i modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno per il 2010 ed è strutturato secondo il seguente schema:

ISTRUZIONI GENERALI

A.1. - Prospetti da compilare e regole per la trasmissione

I prospetti che le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono compilare, con riferimento a ciascun semestre, sono individuati dal modello MONIT/10/CPM, allegato al presente decreto.

Le risultanze del patto di stabilità interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione *web* predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf .

A.2. - Specifiche sui prospetti del monitoraggio

➢ ***Cumulabilità*** - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo semestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2010).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente. Per le voci di parte corrente, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento (*warning*), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

➢ ***Variazioni*** – In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.

➢ ***Dati provvisori*** - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. A tal riguardo, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro un mese dalla data ultima prevista per l'approvazione del consuntivo dell'anno 2010. Trascorso tale termine non è più possibile apportare variazioni ai dati comunicati.

A.3. - Creazione di nuove utenze

Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi, inviando esclusivamente via e-mail mediante la pagina del sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", ovvero inviando all'indirizzo di posta elettronica **assistenza.cp@tesoro.it**, le informazioni sotto indicate:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla rilevazione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, più utenze.

Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare con la massima rapidità la procedura sopra descritta.

A.4. - Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno

Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al Patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

- dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
- supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura "*Regole per il sito*".

A.5. - Altri riferimenti e richieste di supporto

In linea di principio, si segnala che, riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000

abitanti possono far riferimento alla circolare n. 15 del 30 marzo 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato visionabile sul sito:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-30-marzo-2010-n-15.htm_asc1.pdf

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **assistenza.cp@tesoro.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 con orario 8.00-13.00 / 14.00-18.00;
- **pattostab@tesoro.it** per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;
- **drgs.igop.ufficio14@tesoro.it** per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno.

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/10/CPM PER LE PROVINCE ED I COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

Il comma 3, dell'articolo 77-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche prevede, come per il 2009, che il saldo finanziario obiettivo sia determinato solo in termini di competenza mista. Conseguentemente, anche il saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità è espresso in termini di competenza mista.

Con il modello MONIT/10/CPM sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo individuato come differenza tra entrate finali (primi quattro titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi due titoli di bilancio della spesa); più precisamente, ai fini della competenza mista, il saldo è pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da

concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell'articolo 77-*bis*, i valori di riferimento devono essere quelli desunti dai conti consuntivi.

B.1. - Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno

B.1.1 Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza

Ai sensi dei commi 7-bis e 7-ter, dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, come introdotti dall'articolo 2, comma 41, lettera b), della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), nel saldo non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Analogamente, sono esclusi dal saldo gli impegni delle relative spese correnti nonché i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione concerne anche le ordinanze già adottate, purché le relative entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti.

L'esclusione delle spese, inoltre, opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate.

L'esclusione di cui sopra opera anche in relazione ai mutui ed ai prestiti con oneri di ammortamento ad intero carico dello Stato e, quindi, la stessa non si estende a quelli contratti dall'ente locale con oneri a carico del proprio bilancio.

Eventuali chiarimenti applicativi su tale disposizione dovranno essere rivolti direttamente al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E4, E11, S2 e S8 del modello MONIT/10/CPM.

B.1.2 Risorse e spese correlate a dichiarazione di grande evento

L'articolo 4, comma 4-novies, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42 ha espressamente equiparato gli interventi realizzati dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione

civile - di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 - agli interventi derivanti dalle dichiarazioni di stato di emergenza, di cui al punto precedente.

Anche l'esclusione delle entrate e delle relative spese connesse ai grandi eventi, sebbene effettuate in più anni, è operata nei soli limiti dei correlati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Ne consegue che sono escluse dal patto le sole entrate e le sole spese effettuate utilizzando i trasferimenti dal bilancio dello Stato e non anche le altre tipologie di entrata e di spesa (ad esempio le spese sostenute dal Comune per il grande evento a valere su risorse proprie).

Nel merito delle opere e della tipologia di finanziamenti, si rappresenta l'opportunità che anche i chiarimenti in materia di grandi eventi siano indirizzati al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E12, S3 e S9 del modello MONIT/10/CPM.

B.1.3 Risorse provenienti dall'Unione Europea e spese connesse.

Il comma 7-quater dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, introdotto dall'articolo 4, comma 4-septies, lett. a), del decreto legge n. 2/2010, prevede che non sono considerate nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno le risorse provenienti, direttamente o indirettamente, dall'Unione Europea, nonché le corrispondenti spese correnti ed in conto capitale.

Per risorse provenienti indirettamente dall'Unione Europea si intendono quelle risorse assegnate per il tramite della Regione o della Provincia di appartenenza.

L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore, negli anni, all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. In proposito, occorre precisare che l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. In particolare, le risorse in parola sono escluse dai saldi finanziari per un importo pari all'accertamento (per la parte corrente) o all'incasso (per la parte in conto capitale) avvenuto nell'anno di riferimento. Circa le spese connesse con le suddette risorse, si rappresenta che queste sono escluse nei limiti complessivi delle risorse accertate/incassate e nell'anno in cui avviene il relativo impegno/pagamento. Ne consegue che tali spese

possono essere escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea.

A titolo esemplificativo si riportano alcune possibili fattispecie:

Risorse di parte corrente:

1. L'ente nell'anno 2009 o precedenti ha accertato 100; gli impegni a valere sui 100 sono esclusi nei rispettivi anni in cui vengono assunti (2010, 2011, etc.);
2. L'ente, nell'anno 2010, accerta 100 a fronte di impegni già assunti a valere su altre risorse negli anni 2009, 2008; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2010 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;
3. L'ente, nell'anno 2010, accerta 100 a fronte di impegni che saranno assunti negli anni 2011, 2012; l'accertamento di 100 è escluso dal saldo 2010 mentre gli impegni saranno esclusi dai saldi del 2011, 2012.

Risorse in conto capitale:

1. L'ente nell'anno 2009 o precedenti ha incassato 100; le spese a valere sui 100 sono escluse negli anni in cui vengono effettuati i rispettivi pagamenti (2010, 2011, 2012, etc.);
2. L'ente, nell'anno 2010 incassa 100 a fronte di spese già effettuate a valere su altre risorse negli anni 2009, 2008; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2010 mentre non possono essere escluse ulteriori spese a valere sui 100;
3. L'ente, nell'anno 2010, incassa 100 a fronte di spese che saranno effettuate negli anni 2011, 2012; l'incasso di 100 è escluso dal saldo 2010 mentre i correlati pagamenti saranno esclusi dai saldi del 2011 e 2012.

Si segnala, inoltre, che il comma 4-septies, lett. a), del richiamato articolo 4, introducendo il comma 7-quinquies all'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008, stabilisce che, qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento ovvero in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre.

Infine, in caso di cofinanziamento, l'esclusione opera solo per la parte proveniente direttamente o indirettamente dall'Unione Europea e non anche per la parte inerente ai cofinanziamenti nazionali (statali, regionali o dell'ente).

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6, E13, S4 e S10 del modello MONIT/10/CPM

B.1.4 Risorse e spese correlate agli eventi sismici in Abruzzo

Anche per il 2010, per gli enti della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, così come individuati all'articolo 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono escluse dal saldo le spese sostenute per fronteggiare il predetto evento e le entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere o) e p) del citato decreto legge.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E7, E14, S5 e S11 del modello MONIT/10/CPM.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 42, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), per gli stessi enti dell'Abruzzo, sono esclusi dal saldo del patto 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto legge n. 39 del 2009, secondo le modalità di attuazione dettate dall'emanando decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. In particolare, la misura agevolativa, corrispondente alla esclusione delle suddette spese dal saldo del patto, è individuata per i vari enti secondo i criteri di riparto stabiliti nel citato decreto interministeriale.

Le poste da escludere trovano evidenza nella voce S12 del modello MONIT/10/CPM.

B.1.5 Entrate "straordinarie"

L'articolo 7-quater, comma 9, lett. a), del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 ha abrogato il comma 8 dell'articolo 77 bis del decreto legge n.

112/2008, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lett. c) della legge n. 203/2008, che prevedeva l'esclusione delle risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, sia dalla base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi sia dal saldo utile per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

Il successivo comma 10 del citato articolo 7-quater ha previsto, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 (ossia in vigenza del predetto comma 8) escludendo le entrate straordinarie di cui sopra sia dalla base di calcolo che dai risultati utili per la verifica del patto di stabilità 2009, la possibilità di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del citato comma 8.

L'articolo 4, comma 4-quinquies del richiamato decreto legge n. 2/2010 ha fornito un'interpretazione autentica al suddetto comma 10 dell'articolo 7-quater, disponendo che gli enti che hanno operato l'esclusione delle citate entrate straordinarie nell'anno 2009 sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011.

Pertanto, solo gli enti che nell'anno 2009 hanno escluso le entrate straordinarie di cui sopra sia dal saldo finanziario 2007 assunto come base di riferimento, sia dal saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, ai sensi del comma 10 del citato articolo 7-quater, sono tenuti ad operare la stessa esclusione anche per gli anni 2010 e 2011.

Per tutti gli altri enti, invece, le entrate straordinarie in questione devono essere incluse sia nella base di riferimento 2007 sia nei risultati 2010 e 2011.

Ai fini dell'esclusione, tali entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito. Al riguardo, si sottolinea che sono da considerare investimenti le spese indicate dal comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e codificate, secondo il glossario SIOPE, con i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluso le voci economiche 18 e 19) - 2.08 - 2.09.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E8 ed E15 del modello MONIT/10/CPM.

B.1.6 Esclusione di spese per investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza

Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 7-quater del citato decreto legge n. 5/2009 ha previsto l'esclusione, dal saldo utile per il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009, di alcune spese per investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

L'articolo 4, comma 4-sexies del decreto legge n. 2/2010 ha riproposto, per l'anno 2010, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 del citato articolo 7-quater.

Quindi, anche per il 2010, gli enti locali possono escludere dal suddetto saldo i seguenti importi:

a) i pagamenti in conto residui, inerenti a spese per investimenti, effettuati nei limiti della disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S13 e S14 del modello MONIT/10/CPM.

Ai sensi del comma 4-sexies del citato articolo 4, possono beneficiare di tali esclusioni solo le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che soddisfano contestualmente tutte le seguenti condizioni:

- rispetto del patto di stabilità interno nell'anno 2008;
- rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- un volume di impegni per spesa corrente nel 2009, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario generale provinciale e comunale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

B.1.7 Esclusione di pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010

Il comma 11 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto dei pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008. Tale esclusione opera solo per le province e i comuni con più di 5.000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009. Pertanto, gli enti locali interessati possono escludere dal computo del saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno del 2010 un ammontare di pagamenti in conto capitale (sia in conto competenza che in conto residui) non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale risultanti a tutto il 31 dicembre 2008 (residui di provenienza degli esercizi precedenti il 2008 e residui della competenza 2008).

B.2 Effetti finanziari delle sanzioni

Il regime sanzionatorio (comma 20 dell'articolo 77-bis, il comma 10 dell'articolo 61 ed il comma 4 dell'articolo 76, richiamato dal comma 21 del predetto articolo 77-bis) prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) **i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell'interno** sono ridotti di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e, comunque, in una misura non superiore al 5%;

b) **gli impegni di spese correnti**, identificate dal titolo 1° della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione, non possono superare il valore annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio (comma 21, lettera a));

c) **il ricorso all'indebitamento** non è consentito anche se finalizzato agli investimenti; naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, consentendo una riduzione del valore finanziario delle passività.

d) **il divieto di assunzione del personale** (come previsto dall'articolo 76, comma 4). Tale divieto opera per le assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. E' fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della citata disposizione.

e) **riduzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza** (articolo 61, comma 10, del decreto legge n. 112/2008). Gli emolumenti degli amministratori di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008**.**

Il comma 22 del più volte richiamato articolo 77-*bis* prevede che gli effetti finanziari conseguenti all'applicazione della sanzione relativa alla riduzione degli impegni per spese correnti (precedente punto b) e della sanzione che vieta di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (punto d), non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le sanzioni vengono attuate. L'ente sanzionato non potrà, quindi, considerare nel saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2010 la minore spesa derivante dall'applicazione delle sanzioni. A tal fine, nel modello MONIT/10/CPM è prevista la voce SANZ 10 in cui l'ente sanzionato indica l'effetto finanziario migliorativo del saldo correlato all'applicazione delle sanzioni. In altri termini, l'ente dovrà inserire nella voce SANZ 10 la stima della minore spesa connessa all'imposizione di un limite agli impegni di spesa di parte corrente e connessa all'introduzione del divieto di assunzione di personale.

L'effetto finanziario della riduzione della spesa corrente è individuato dalla differenza tra la spesa "tendenziale" del 2010, ossia la spesa prevista in assenza di sanzioni, e la spesa correlata all'applicazione della sanzione. Per la determinazione della spesa tendenziale l'ente può riferirsi, a titolo esemplificativo, alla spesa 2010 prevista nel bilancio pluriennale 2009-2011. Ovviamente, qualora la spesa tendenziale risultasse inferiore a quella connessa con l'applicazione della sanzione, l'effetto finanziario sarà pari a zero. Analogamente, l'effetto finanziario della sanzione sul personale è pari alla spesa per assunzioni prevista, per il 2010, nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011.

Nella voce SANZ 10 andrà indicato solo il maggiore dei due effetti e non la loro somma.

B.3 Avanzo di amministrazione

Giova ribadire, infine, che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

B.4 Trasferimenti statali e regionali

Si rammenta inoltre che, come per il 2009, i trasferimenti statali e regionali devono essere considerati nella misura registrata nei conti consuntivi e, pertanto, nel saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità, come nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo del saldo obiettivo, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desunti dal conto consuntivo.

B.5 Verifica del rispetto del Patto

Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2010 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema *web* è predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico.

A tal proposito, si rammenta che gli obiettivi rideterminati in virtù di quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 112/2008 e dal comma 7 dell'articolo 7-quater del decreto legge n. 5/2009, a seguito della comunicazione della regione di appartenenza, se regolarmente trasmessi entro 15 giorni utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, sono inseriti automaticamente nell'apposita voce "OB" del modello MONIT/10/CPM.

Inoltre, al fine di evitare le difficoltà interpretative riscontrate negli anni passati circa il significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, anche per il patto 2010 è stabilito che, se tale differenza al 31 dicembre 2010 risulta:

- ***positiva o pari a 0***, il patto di stabilità per l'anno 2010 **è stato rispettato**;
- ***negativa***, il patto di stabilità interno 2010 **non è stato rispettato**.

Si rammenta infine che, qualora il prospetto del monitoraggio venga redatto in modo non esaustivo e/o risulti incoerente con i dati di consuntivo, non potrà ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112/2008.

C. MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI E DI NUOVA ISTITUZIONE

In relazione a quanto già in proposito indicato nella citata circolare n. 15 del 2010, gli enti commissariati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare mediante il sistema web dedicato al patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) lo stato di ente commissariato, al fine di essere esclusi dalle regole del patto per l'anno 2010.

Già a partire dal 2009, non sono più esclusi dall'assoggettamento alle regole del patto gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del TUEL negli anni 2004/2005.

La normativa per il patto 2009/2011 dettata dal comma 4 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge n. 112/2008, infatti, prevede che per detti enti si applicano le medesime regole del patto dei cosiddetti "enti virtuosi", cioè quelli che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'articolo 77-*bis*). A tal proposito si rinvia alla Circolare n. 15/2010, paragrafo A.3.3

Al contrario, il comma 18 del citato articolo 77-*bis* prevede che gli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (articolo 143 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) non sono soggetti alle regole del patto di stabilità previste per l'anno 2010 ma alle regole dell'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, sia agli enti che verranno commissariati nel corso dell'anno 2010, sia a quelli che sono stati commissariati prima del predetto anno e per i quali, nell'anno precedente, non vi è stata la rielezione degli organi istituzionali.

In entrambi i casi, l'ente deve rispondere affermativamente al quesito posto dal sistema *web* all'atto dell'acquisizione di qualunque modello.

Si ribadisce, infine, che secondo le disposizioni dettate dal comma 14 dell'articolo 77-*bis*, la mancata comunicazione al sistema web dello stato di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

Giova ribadire che, per gli enti che nel 2007 non erano assoggettati al patto di stabilità in quanto commissariati ai sensi dell'articolo 143 del T.U.E.L., trovano applicazione - in analogia con quanto previsto per gli enti locali commissariati negli anni 2004-2005 ai sensi dell'articolo 141 T.U.E.L. - le medesime regole previste per gli enti che hanno rispettato il patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo (comma 3, lettera b, dell'articolo 77-*bis*).

Per gli enti istituiti nel 2007 e 2008, il comma 17 dell'articolo 77-*bis* dispone che gli stessi sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011. Nel 2007 non sono stati istituiti nuovi enti con obbligo, nel 2010, di rispetto del patto di stabilità interno.

D. INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI AL PRIMO INVIO DEI DATI.

Ai sensi del comma 14, dell'articolo 77-bis, del decreto legge n. 112/2008, il primo invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni è previsto entro un mese dalla scadenza del primo semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2010). In ogni caso, qualora il Decreto fosse emanato in data successiva al 31 luglio, la data ultima per l'invio del prospetto del monitoraggio del primo semestre è fissata a 30 giorni dopo la data della pubblicazione del Decreto stesso.

Le risultanze del patto di stabilità interno per l'intero anno 2010, invece, devono essere inviate entro la data del 31 gennaio 2011.

MONIT/10/CPM

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009, n. 77/2009, n. 191/2009, n. 42/2010 e 78/2010)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2010

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

		ENTRATE FINALI		**a tutto il …. semestre 2010**
E1		TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	
E2		TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	
E3		TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	
a detrarre:	E4	Entrate correnti provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. b), legge n. 203/2008).	Accertamenti	
	E5	Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Accertamenti	
	E6	Entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Accertamenti	
	E7	Entrate correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (art. 6, comma 1, lettera p) legge n. 77/2009).	Accertamenti	
(2)	E8	Entrate derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, qualora quotate sui mercati regolamentati, destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77- bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Accertamenti	
		Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8)	Accertamenti	
E9		TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (1)	
a detrarre:	E10	Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008)	Riscossioni (1)	
	E11	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato destinate all'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Riscossioni (1)	
	E12	Entrate in conto capitale provenienti dallo Stato a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Riscossioni (1)	
	E13	Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Riscossioni (1)	
	E14	Entrate in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (art. 6, comma 1, lett. p), legge n.77/2009).	Riscossioni (1)	
(2)	E15	Entrate derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali ed entrate relative alla vendita del patrimonio immobiliare destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito di cui all'art.77-bis, comma 8, legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 2, comma 41 lett. c), legge n. 203/2008.	Riscossioni (1)	
		Totale entrate in conto capitale nette (E9-E10-E11-E12-E13-E14-E15)	Riscossioni (1)	
EF N		**ENTRATE FINALI NETTE** (E1+E2+E3-E4-E5-E6-E7-E8+E9-E10-E11- E12-E13-E14-E15)		

MONIT/10/CPM

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Leggi n. 133/2008, n. 203/2008, n. 33/2009, n. 77/2009, n. 191/2009, n. 42/2010 e n. 78/2010)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti

MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2010

(migliaia di euro)

S A L D O F I N A N Z I A R I O in termini di competenza mista

		SPESE FINALI		a tutto il.... semestre 2010
S1		TOTALE TITOLO 1°	Impegni	
a detrarre:	S2	Spese correnti sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41 lett. b), legge n. 203/2008).	Impegni	
	S3	Spese correnti sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Impegni	
	S4	Spese correnti relative all'utilizzo di entrate correnti provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a) legge n. 42/2010).	Impegni	
	S5	Spese correnti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (art. 6 comma 1 lett. o), legge n 77/2009) .	Impegni	
		Totale spese correnti nette (S1-S2-S3-S4-S5)	Impegni	
S6		TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (1)	
a detrarre:	S7	Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 77-bis, comma 5, legge n. 133/2008)	Pagamenti (1)	
	S8	Spese in conto capitale sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza (art. 77-bis, comma 7-bis - introdotto dall'art. 2, comma 41, lett. b), legge n. 203/2008).	Pagamenti (1)	
	S9	Spese in conto capitale sostenute a seguito di dichiarazione di grande evento (art. 4, comma 4 -novies, legge n. 42/2010).	Pagamenti (1)	
	S10	Spese in conto capitale relative all'utilizzo di Entrate in conto capitale provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (art. 77-bis, comma 7-quater, come introdotto dall'art. 4, comma 4-septies, lett. a), legge n. 42/2010).	Pagamenti (1)	
	S11	Spese in conto capitale per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (art. 6, comma 1, lett. o), legge n. 77/2009) .	Pagamenti (1)	
	S12	Pagamenti per spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma che ha colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (art. 2, comma 42, legge n. 191/2009)	Pagamenti (1)	
	S13	Pagamenti in conto residui di cui all'art.7-quater, comma 1, lett. a) della legge n. 33/2009 (art. 4, comma 4 -sexies, legge n. 42/2010).	Pagamenti (1)	
	S14	Pagamenti per spese in conto capitale di cui all'art.7-quater, comma 1, lett. b) della legge n. 33/2009 (art. 4, comma 4 -sexies, legge n. 42/2010).	Pagamenti (1)	
(3)	S15	Pagamenti (in conto competenza e in conto residui) effettuati ai sensi dell'art. 14, comma 11 decreto legge n. 78/2010 (per un importo non superiore allo 0,78% dell'ammontare dei residui passivi in c/capitale risultanti al 31 dicembre 2008)	Pagamenti (1)	
		Totale spese in conto capitale nette (S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15)	Pagamenti (1)	
SF N		**SPESE FINALI NETTE** (S1-S2-S3-S4-S5+S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15)		
SFIN 10		**SALDO FINANZIARIO** (EF N- SF N)		

SANZ 10	**EFFETTI FINANZIARI DELLE SANZIONI** (di cui ai commi 20 lett. a) e 21 dell'art. 77-bis, legge n. 133/2008)	

SFIN NET 10	**SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEGLI EFFETTI DELLE SANZIONI** (SFIN 10-SANZ 10)	
OB	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2010** (determinato ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 77-bis, legge n. 133/2008 o ai sensi del comma 7 dell'art. 7-quater, legge n. 33/2009)	
	(4) DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN NET 10 - OB)	

(1) Gestione di competenza + gestione dei residui

(2) La voce deve essere inserita solo dagli enti che hanno approvato il bilancio previsionale 2009 prima del 10 marzo - escludendo le entrate straordinarie di cui al comma 8 dell'art.77-bis della l.133/2008 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 - e che non hanno ritenuto di avvalersi, nel 2009, del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del richiamato comma 8 operata dall'art. 7-quater, comma 10, legge n. 33/2009) (art. 4, comma 4-quinquies, legge n. 42/2010).

(3) La detrazione si applica solo agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno 2009.

(4) Con riferimento alla sola situazione annuale, in caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

10A09282

DECRETO 20 luglio 2010.

Iscrizione e radiazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle *A)* e *E)*, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Viste le istanze con le quali le Società Imperial Tobacco Italia Srl, Philip Morris Italia Srl, British American Tobacco Italia Spa, Cotragemo Scrl, Collezione Italiana Tabacchi Srl, International Tobacco Agency Srl, Diadema Spa, Gutab Trading Srl, Manifatture Sigaro Toscano Spa e Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati e l'istanza con la quale la Gutab Trading Srl ha chiesto di radiare dalla tariffa di vendita una marca di sigari;

Considerato che occorre procedere all'iscrizione e alla radiazione di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alle tabelle *A)* e *E)*, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

SIGARETTE
(TABELLA A)

MARCA	Confezione	Mg/ nicotina	Mg/ catrame	Mg/ monossido di carbonio	Euro/Kg convenzionale	Euro/ confezione
BARI	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	190,00	3,80
BOLOGNA	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	190,00	3,80
CAGLIARI	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	190,00	3,80
CATANIA	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	190,00	3,80
CHE	astuccio da 20 pezzi	0,70	9,00	9,00	190,00	3,80
COUNTRY VIBES	astuccio da 20 pezzi	0,80	10,00	10,00	190,00	3,80
FIRENZE	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	190,00	3,80
FORTUNA AZUL SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	0,60	7,00	7,00	190,00	3,80
FORTUNA CELESTE SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	0,40	4,00	4,00	190,00	3,80
GAULOISES BRUNES BLEU FILTRE	astuccio da 20 pezzi	0,60	7,00	9,00	225,00	4,50
GENOVA	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	190,00	3,80
LUCKY STRIKE XT 20'S	astuccio da 20 pezzi	1,00	10,00	8,00	195,00	3,90
MERIT BAY KS	astuccio da 20 pezzi	0,60	7,00	7,00	200,00	4,00
MS SPECIAL 20'S	astuccio da 20 pezzi	0,60	7,00	8,00	190,00	3,80
MS SPECIAL STILO 20'S	astuccio da 20 pezzi	0,60	7,00	7,00	190,00	3,80
PALERMO	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	190,00	3,80
ROYALE MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	0,80	10,00	10,00	225,00	4,50
TORINO	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	7,00	190,00	3,80
YUMA ORGANIC	astuccio da 20 pezzi	0,90	8,00	7,00	210,00	4,20
YUMA ORGANIC	astuccio in colorazione crema da 20 pezzi	0,80	7,00	5,00	210,00	4,20

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione
ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763 CLASSICO	da 5 pezzi	200,00	5,00
ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763 IL DOGE	da 3 pezzi	640,00	9,60
ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763 IL NERO DEL BRENTA	da 5 pezzi	320,00	8,00
ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763 IL NERO DEL BRENTA RISERVA SPECIALE	da 3 pezzi	640,00	9,60
ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763 TRADIZIONALE	da 5 pezzi	260,00	6,50
ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763 TRADIZIONALE IL PICCOLO	da 5 pezzi	140,00	3,50

SIGARI NATURALI	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
DAVIDOFF COLLECTION PURO D'ORO	da 4 pezzi	2.400,00	48,00
DE MEDICI GRAN DUCALE	da 2 pezzi	400,00	4,00
DE MEDICI IL MAGNIFICO	da 2 pezzi	400,00	4,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2 TUBOS	da 1 pezzo	2.200,00	11,00
IL MORO 2010 EDIZIONE LIMITATA	da 1 pezzo	10.000,00	50,00
PARODI CHEROOTS	da 5 pezzi	200,00	5,00
PARODI INTERO	da 5 pezzi	260,00	6,50
PARTAGAS SERIE P No 1 - GIARA	da 25 pezzi	2.520,00	315,00
SIGARETTI NATURALI			
ANTICO SIGARO NOSTRANO DEL BRENTA 1763 CAPRICCIO VENEZIANO	da 5 pezzi	200,00	2,50
SIGARETTI ALTRI			
AL CAPONE POCKETS FILTER 20	da 20 pezzi	76,00	3,80

TRINCIATI (TABELLA C)			
TABACCO DA FUMO PER PIPA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
ERINMORE LATAKIA SUPREME	da 50 grammi	260,00	13,00

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE (TABELLA E)			
TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
CHE	da 30 grammi	125,00	3,75
YUMA ORGANIC	da 30 grammi	140,00	4,20

Art. 2.

La seguente marca di sigari naturali è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico:

Parodi Cheroot Confezione da 4 pezzi

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 63.

10A09400

DECRETO 21 luglio 2010.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle *A)* e *E)*, allegate al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002 e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005;

Vista l'istanza con la quale la Imperial Tobacco Italy Srl ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette in conformità ai prezzi richiesti dalla citata società con la sopraindicata istanza, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale del 25 giugno 2010;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE (TABELLA E)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
GOLDEN VIRGINIA	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
GOLDEN VIRGINIA GREEN	da 25 grammi	128,00	130,00	3,25
GOLDEN VIRGINIA YELLOW	da 25 grammi	128,00	130,00	3,25
GOLDEN VIRGINIA YELLOW 40	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
ORIGENES	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
ORIGENES 75G	da 75 grammi	126,00	128,00	9,60

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2010
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 64.

10A09399

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Raducu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Raducu Mirela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Medicina Generala», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Dvila» di Caracal nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Raducu Mirela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Moroiu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Medicina Generala», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Caracal nell'anno 1996 dalla sig.ra Moroiu Mirela, coniugata Raducu Mirela nata a Lungesti (Romania) il giorno 4 dicembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Raducu Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09220

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nagy Alina Dana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nagy Alina Dana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Victor Babes» di Cluj - Napoca nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Nagy Alina Dana ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Costea;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Victor Babes» di Cluj - Napoca nell'anno 2002 dalla sig.ra Costea Alina Dana, coniugata Nagy Alina Dana nata a Cluj - Napoca (Romania) il giorno 20 febbraio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Nagy Alina Dana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09222

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Morosanu Alina Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Morosanu Alina Simona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical diplomat» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e di Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi - Collegio Medico - filiale di Botosani, nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Bujor;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical diplomat» conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e di Farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi - Collegio Medico - filiale di Botosani, nell'anno 2003 dalla sig.ra Bujor Alina Simona, coniugata Morosanu, nata a Dorohoi (Romania) il giorno 22 novembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bujor Alina Simona, coniugata Morosanu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09221

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2010.

Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI DI MERCATO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, l'art. 2, riguardante le attribuzioni del Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il Programma quinquennale di sostegno al settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2009, prot. 1712, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;

Visti i criteri di riparto delle risorse della campagna 2009/2010 approvati all'unanimità dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 luglio 2009;

Vista la nota 23 luglio 2010 con la quale l'assessore della regione Puglia, coordinatore della Commissione politiche agricole, ha comunicato che la Commissione medesima, nella seduta del 21 luglio 2010, ha proposto, per la ripartizione delle risorse assegnate alla misura «Investimenti», l'applicazione dei seguenti parametri: 50% in base alla superficie vitata e 50% in base agli stessi criteri utilizzati per l'assegnazione dei fondi relativi alla misura «Ristrutturazione e riconversione vigneti»;

Decreta:

Art. 1.

1. La dotazione finanziaria per l'anno 2011, assegnata all'OCM Vino dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, è così ripartita tra le misure attivate nella campagna 2010-2011:

Misura	Stanziamento
Promozione sui mercati dei Paesi esteri	48.444.440,00
Vendemmia verde	115.690.560,00
Assicurazione del raccolto	20.000.000,00
Investimenti	15.000.000,00
Distillazione sottoprodotti	20.000.000,00
Distillazione alcole usi commerciali	20.000.000,00
Distillazione di crisi	0,00
Arricchimento con mosti	25.000.000,00
Totale	294.135.000,00

2. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie assegnate, le eventuali economie saranno destinate alla misura «Assicurazione del raccolto».

Art. 2.

1. L'Agea-coordinamento è incaricata di adottare le disposizioni applicative per l'erogazione dei Fondi comunitari previsti all'art. 1.

Art. 3.

1. La ripartizione, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dello stanziamento di euro 239.602.560,00, quale quota parte dello stanziamento complessivo di cui all'art. 1, è riportata nell'Allegato *A*, parte integrante del presente provvedimento.

2. Le eventuali richieste di modifiche al piano di riparto di cui al comma 1 devono pervenire al Ministero per il tramite dell'ufficio di coordinamento della Commissione politiche agricole.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: AULITTO

ALLEGATO A

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Settore vino - RIPARTIZIONE FONDI 2011								
		Promozione sui mercati dei Paesi esteri	Ristrutturazione e riconversione vigneti	Vendemmia verde	Investimenti	Distillazione alcole usi commestibili	Arricchimento con mosti	T O T A L E
1	Piemonte	3.586.000,00	8.887.000,00	2.247.000,00	1.115.000,00	329.000,00	854.000,00	17.018.000,00
2	Val d'Aosta	123.000,00	0,00	31.000,00	8.000,00	4.000,00	6.000,00	172.000,00
3	Lombardia	1.417.000,00	4.817.000,00	1.008.000,00	572.000,00	140.000,00	512.000,00	8.466.000,00
4	Bolzano	466.000,00	712.000,00	227.000,00	104.000,00	30.000,00	167.000,00	1.706.000,00
4	Trento	924.000,00	1.434.000,00	435.000,00	207.000,00	75.000,00	805.000,00	3.880.000,00
5	Veneto	4.835.000,00	8.960.000,00	3.021.000,00	1.392.000,00	1.078.000,00	6.569.000,00	25.855.000,00
6	Friuli VG	1.202.000,00	2.849.000,00	867.000,00	407.000,00	123.000,00	922.000,00	6.370.000,00
7	Liguria	175.000,00	82.000,00	84.000,00	26.000,00	11.000,00	15.000,00	393.000,00
8	Emilia Romagna	3.256.000,00	10.267.000,00	2.534.000,00	1.278.000,00	3.695.000,00	6.127.000,00	27.157.000,00
9	Toscana	3.658.000,00	10.480.000,00	2.691.000,00	1.345.000,00	470.000,00	630.000,00	19.274.000,00
10	Umbria	679.000,00	3.803.000,00	574.000,00	392.000,00	178.000,00	223.000,00	5.849.000,00
11	Marche	926.000,00	3.917.000,00	808.000,00	452.000,00	418.000,00	262.000,00	6.783.000,00
12	Lazio	1.070.000,00	2.348.000,00	1.131.000,00	432.000,00	1.077.000,00	1.361.000,00	7.419.000,00
13	Abruzzo	1.318.000,00	4.659.000,00	1.445.000,00	663.000,00	1.340.000,00	1.740.000,00	11.165.000,00
14	Molise	253.000,00	433.000,00	270.000,00	93.000,00	189.000,00	89.000,00	1.327.000,00
15	Campania	977.000,00	2.594.000,00	1.206.000,00	475.000,00	495.000,00	282.000,00	6.029.000,00
16	Puglia	3.321.000,00	12.010.000,00	4.160.000,00	1.800.000,00	5.125.000,00	2.208.000,00	28.624.000,00
17	Basilicata	234.000,00	970.000,00	177.000,00	109.000,00	28.000,00	30.000,00	1.548.000,00
18	Calabria	437.000,00	2.319.000,00	536.000,00	287.000,00	74.000,00	100.000,00	3.753.000,00
19	Sicilia	4.058.000,00	30.227.560,00	5.239.000,00	3.256.000,00	4.865.000,00	1.856.000,00	49.501.560,00
20	Sardegna	997.000,00	3.922.000,00	1.309.000,00	587.000,00	256.000,00	242.000,00	7.313.000,00
		33.912.000,00	115.690.560,00	30.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	239.602.560,00

10A09345

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Lacipil»

Estratto determinazione V&A/PC IP n. 423 del 23 giugno 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LACIPIL 4 mg tabletki powlekane (film coated tablet) 28 tab (4 blisters x 7) dalla Polonia con numero di autorizzazione R/6506 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Lanza, 3 – 20121 Milano.

Confezione: LACIPIL «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Codice AIC: 039579014 (in base 10) 15RDV6 (in base 32).

Forma Farmaceutica : compresse rivestite con film.

Una compressa rivestita con film divisibile contiene:

Principio attivo: Lacidipina 4 mg;

Eccipienti: lattosio, povidone, magnesio stearato; composizione del rivestimento: 1) Ipromellosa, Opaspray white YS-1-18043 o 2) Opadry white OY-S-7335 (Ipromellosa, titanio diossido - E 171).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertensione arteriosa come monoterapia o in associazione ad altri farmaci antiipertensivi quali beta-bloccanti, diuretici, ACE inibitori.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Depo- PACK S.n.c.. Di Del Deo Silvio E C.. - Via Morandi, 28 - Saronno – (Varese) ; Mipharm S.p.A. Via B. Quaranta, 12 – 20141 Milano; Fiege Logistics Italia S.p.A. - Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); Pharm@idea s.r.l. Via del Commercio, 5 – 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LACIPIL «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Codice AIC: 039579014.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,13 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,37 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LACIPIL «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Codice AIC: 039579014; RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09326

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Lacipil»

Estratto determinazione V&A/PC IP n. 425 del 23 giugno 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LACIPIL 4 mg tabletki powlekane (film coated tablet) 28 tab (4 blisters x 7) dalla Polonia con numero di autorizzazione R/6506 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore : BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 Samarate (Varese).

Confezione: LACIPIL «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 039331018 (in base 10) 15J96B (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Una compressa rivestita con film divisibile contiene:

Principio attivo: Lacidipina 4 mg;

Eccipienti: lattosio, povidone, magnesio stearato; composizione del rivestimento: 1) Ipromellosa, Opaspray white YS-1-18043 o 2) Opadry white OY-S-7335 (Ipromellosa, titanio diossido - E 171).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento dell'ipertensione arteriosa come monoterapia o in associazione ad altri farmaci antiipertensivi quali beta-bloccanti, diuretici, ACE inibitori.

Riconfezionamento secondario.

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Falorni s.r.l. Via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti 51030 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.P.A. - Via Amendola, 1 , 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LACIPIL «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 039331018.

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,13 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 18,37 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LACIPIL «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

Codice A.I.C.: 039331018; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09325

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Borocillina Gola Dolore»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1586 del 21 luglio 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEO BOROCILLINA GOLA DOLORE, anche nella forma e confezione: «0,25% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Alfa Wassermann S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Enrico Fermi, 1, 65020 - Alanno - Pescara - Codice Fiscale 00556960375.

Confezione: «0,25% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml - A.I.C. n. 035760038 (in base 10) 1239X6 (in base 32).

Forma farmaceutica: Spray per mucosa orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Aesica Pharmaceuticals Limited - GB-NE23 3JL Cramlington, Northumberland - England.

Produttore del prodotto finito: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica stabilimento sito in Milano, Via dei Pestagalli, 7 (produzione - confezionamento primario e secondario); Alfa Wassermann S.p.A stabilimento sito in Alanno - Pescara (Italia), Via Enrico Fermi, 1 (controllo).

Composizione: 100 ml di spray per mucosa orale contengono:

Principio attivo: flurbiprofene 0,25 g;

Eccipienti: glicerolo 10 g; alcool etilico (etanolo 96%) 9,6 g; sorbitolo liquido (non cristallizzabile) 7 g; olio di ricino idrogenato 40 poliossietilenato 2,4 g; sodio idrossido 0,086 g; saccarina sodica 0,15 g; metile paraidrossibenzoato 0,1 g; propile paraidrossibenzoato 0,02 g; olio essenziale menta trirettificata 0,6 g; e 131 - blu patent v 0,0006 g; acido citrico anidro 0,0961 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Neo Borocillina Gola Dolore» spray si usa nel trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 035760038 - «0,25% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml.

Classe: «C-Bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 035760038 - «0,25% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml - OTC: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco».

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09321

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naaxia»

Estratto determinazione V&A.N n. 1587 del 21 luglio 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NAAXIA, anche nella forma e confezione: «4,9% collirio, soluzione» flacone da 10 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea con sede legale e domicilio in Rue Louis Bleriot,12-BP73 ST. Jean, 63017 - Clermont-Ferrand-Cedex 2 (Francia).

Confezione: «4,9% collirio, soluzione» flacone da 10 ml - A.I.C. n. 027032059 (in base 10) 0TSYHV (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Periodo di validità dopo prima apertura: 8 settimane.

Produttore del principio attivo: Valdepharm Parc Industriel d'Incarville 27100 Val de Reuil – Francia.

Produttori del prodotto finito: Laboratoires Thissen S.A.– Rue de la Papyrée 2- 4 Braine-l'Alleud (Belgio) e Excelvision - Rue de la Lombardière - Annonay - Francia (questa officina viene autorizzata con la presente modifica anche per il flacone da 5 *ml)*.

Composizione: 1 ml di collirio, soluzione contiene:

Principio Attivo: Acido spaglumico sale sodico 4,9 mg;

Eccipienti: Sodio idrossido 0,01 ml; Acido cloridrico 0,01 ml: Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: Congiuntiviti e cherato-congiuntiviti di natura allergica, acute e croniche. Congiuntiviti primaverili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 027032059 - «4,9% collirio, soluzione» flacone da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 027032059 - «4,9% collirio, soluzione» flacone da 10 ml – RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09324

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elettrolitica Reidratante Panpharma»

Estratto determinazione V&A.N n. 1588 del 21 luglio 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE PANPHARMA, anche nella forma e confezione: «I soluzione per infusione» sacca da 500 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: PanpharmaA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Flumeri – Avellino, Zona Industriale Asi - Valle Ufita, 83040 - Codice Fiscale 02102050644.

Confezione: «1 soluzione per infusione» sacca da 500 ml - A.I.C. n. 030949046 (in base 10) 0XJHPQ (in base 32).

Forma farmaceutica: Soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori dei principi attivi:

Sodio Lattato: Purac Biochem BV., Arkelsedijk 46 Building De Verbinding NL- 4206 AC Gorinchem - Olanda;

Sodio Cloruro: ESCO, European salt company-Rue Gabriel Péri-54110 Dombasle – Sur -Meurthe- France;

Potassio Cloruro: K+S KALI Gmbh, Heringen Hattorfer Strabe-36269 Philippsthal-Germany.

Produttore prodotto finito: Panpharma S.r.l., Zona Industriale ASI Valle Ufita 83040- Flumeri (AV) (tutte).

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

Principio Attivo: Sodio cloruro 4 g; Potassio cloruro 2,7 g; Sodio lattato 5,82 g.

Eccipiente: Acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: Reintegrazione di fluidi e di elettroliti. Trattamento degli stati di acidosi lievi o moderati, ma non gravi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 030949046 - «I soluzione per infusione» sacca da 500 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 030949046 - «I soluzione per infusione» sacca da 500 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09323

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aricodiltosse»

Estratto determinazione V&A.N n. 1589 del 21 luglio 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ARICODILTOSSE, anche nella forma e confezione: «3 mg/ml sciroppo» flacone da 100 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, Via Sette Santi n. 3, 50131 - Codice Fiscale n. 00395270481.

Confezione: «3 mg/ml sciroppo» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 011680079 (in base 10) 0C4GBH (in base 32).

Forma farmaceutica: Sciroppo.

Validità prodotto Integro: 18 Mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: F. Hoffman-La Roche AG Grenzacherstrasse, 124 Basilea - Svizzera 4070 e Wockhardt Limited Plot n. 138 Gidc Industrial Estate , Gujarat Ankleshwar (District-Bharuch) - India 393 002.

Produttore del prodotto finito: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l stabilimento sito in Firenze, Via Sette Santi n. 3 (controllo lotti); Berlin Chemie A.G. stabilimento sito in Berlino (Germania), Glienicker Weg, 125 (tutte).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

Principio attivo: Destrometorfano bromidrato 0,3 g;

Eccipienti: Fruttosio 45 g; Sorbitolo liquido non cristallino 15 g; Glicerolo 10 g; Sodio benzoato 0,25 g; Aroma frutti di bosco 0,8 g; Aroma vaniglia 0,2 g; Acido citrico monoidrato 0,2 g; Acqua purificata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico della tosse non produttiva (tosse secca).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 011680079 - «3 mg/ml sciroppo» flacone da 100 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 011680079 - «3 mg/ml sciroppo» flacone da 100 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A09322

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Biennio economico 2008 - 2009

Il giorno 22 luglio 2010 alle ore 12,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN nella persona del Commissario straordinario cons. Antonio Naddeo __*firmato*__

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali :

Organizzazioni sindacali :	**Confederazioni** :
SNAPRECOM ____*firmato* ____________	
CISL FPS___*firmato* __________________	**CISL_*firmato* ________________**
RDB/PI CUB __*firmato* ________________	**RDB – CUB __ *firmato* ___________**
SIPRE __*firmato* ______________________	**USAE __*firmato* ________________**
UGL PCM __*firmato* _________________	**UGL __*firmato* _________________**
FLP __*firmato* _________________________	**CSE___*firmato* ________________**
UIL/PA __*firmato* ______________________	**UIL ____*firmato* ________________**

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il biennio economico 2008 – 2009.

CCNL

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

COMPARTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.

5. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è riportato nel testo del presente contratto come Presidenza o Amministrazione.

6. A seguito di specifici interventi legislativi, il presente contratto si applica anche al personale trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le funzioni relative alla Segreteria del CIPE nonché per i compiti in materia di Turismo e Sport, ai sensi del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

7. Per quanto non previsto dal presente contratto restano ferme le disposizioni contenute nei precedenti CCNL.

TITOLO II
Rapporto di lavoro

Art. 2

Disposizioni particolari in materia di sistema classificatorio

1. Con riferimento all'Allegato 1 (tabella di trasposizione automatica del sistema di classificazione) del CCNL del 31 luglio 2009, è inserito, nella categoria B, un ulteriore parametro retributivo F9, cui si accede secondo quanto previsto dall'art. 11 del predetto CCNL.

2. Gli oneri di cui al presente articolo, nell'ambito delle risorse disponibili, sono posti a carico del Fondo Unico della Presidenza di cui all'art. 5.

TITOLO III
Trattamento economico

Art. 3

Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 22 del CCNL del 31 luglio 2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalla allegata Tabella B.

3. Per conferire maggiore progressività agli sviluppi economici conseguibili all'interno della Categoria B, il valore annuo della posizione economica F3 è ulteriormente incrementato, a decorrere dal 01/01/2009, di un importo annuo per dodici mensilità, cui aggiungere la tredicesima mensilità, pari a 300 €.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonché le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento.

Art. 4

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul TFR, sull'indennità di cui all'art. 64, comma 4 (codice disciplinare) ed all'art. 67, comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 17 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 78 del CCNL del 17 maggio 2004.

Art. 5

Fondo Unico della Presidenza

1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo Unico di cui all'art. 82 del CCNL del 17 maggio 2004, come integrato dall'art 26 del CCNL del 31 luglio 2009, sarà integrato sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue:

- le risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui all'art. 67, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che saranno recuperate, con le modalità previste dall'art. 61, comma 17;

- una quota parte degli eventuali risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge 203 del 2008 (finanziaria per il 2009), realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del citato D.L. n. 112 del 2008, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2, comma 33 della medesima legge finanziaria.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Categorie	Parametri retributivi	Dal 1.4.2008	Rideterminato dal 1.7.2008 [1]	Rideterminato dal 1.1.2009 [2]
Ispettore gen. r.e.		12,09	20,15	120,22
Direttore div. r.e.		11,24	18,73	111,73
A	F9	12,88	21,46	128,04
	F8	12,32	20,53	122,47
	F7	11,74	19,57	116,74
	F6	11,06	18,44	110,01
	F5	10,36	17,27	103,01
	F4	9,74	16,23	95,56
	F3	8,86	14,77	87,08
	F2	8,39	13,98	83,34
	F1	8,10	13,49	80,47
B	F8	8,39	13,98	83,15
	F7	8,13	13,54	80,79
	F6	7,86	13,10	78,16
	F5	7,41	12,35	74,74
	F4	6,97	11,62	69,32
	F3	6,63	11,05	65,91
	F2	6,50	10,84	64,65
	F1	6,28	10,46	62,41

(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.

(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Categorie	Parametri retributivi	Dal 1.1.2009	Dal 1.12.2009[1]
Ispettore gen. r.e.		31.850,98	33.540,58
Direttore div. r.e.		29.601,97	31.171,57
A	F9	33.924,48	35.723,52
	F8	32.447,64	34.168,92
	F7	30.928,88	32.569,52
	F6	29.144,60	30.690,20
	F5	27.300,23	28.747,91
	F4	25.631,48	26.991,80
	F3	23.333,19	24.571,59
	F2	22.089,40	23.260,60
	F1	21.325,68	22.456,56
B	F9 [2]	—	24.065,32
	F8	22.093,16	23.265,32
	F7	21.403,36	22.539,04
	F6	20.710,60	21.808,84
	F5	19.536,31	20.572,15
	F4	18.364,06	19.338,46
	F3 [3]	17.761,22	18.687,62
	F2	17.128,07	18.036,23
	F1	16.534,31	17.411,75

[1] Decorrenza della nuova retribuzione tabellare per orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali (ai sensi dell' art. 13 e dell' art. 28 del CCNL sottoscritto il 1 luglio 2009).
[2] Il valore del parametro retributivo F9 decorre dal momento in cui verranno attuate le relative procedure selettive.
[3] Il valore del parametro retributivo F3 contiene l'adeguamento stabilito dall'art. 3 c. 3.

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Presidenza del Consiglio si impegna a verificare le eventuali ricadute del nuovo regime dell'orario di lavoro, di cui all'art. 13 del CCNL del 31 luglio 2009, su altri istituti giuridico-economici relativi al rapporto di lavoro, tra cui ferie, lavoro straordinario e permessi orari a recupero. Da tale verifica non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento all'art. 1, comma 6, del presente CCNL, le parti intendono precisare che l'efficacia di tale norma contrattuale è connessa alla approvazione definitiva degli "specifici interventi legislativi" che disciplineranno la questione, secondo la decorrenza ivi indicata.

10A09215

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro CNEL - Biennio economico 2008-2009.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO CNEL

BIENNIO ECONOMICO 2008 - 2009

Il giorno 21 luglio 2010 alle ore 12,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Commissario straordinario cons. Antonio Naddeo _*firmato*______

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	**Confederazioni sindacali**
CISL FPS____***firmato*** ___________________	CISL_______ ***firmato*** ______________
UIL PA_____ ***firmato*** _________________	UIL_____ ***firmato*** _______________
CIDA UNADIS ____ ***firmato*** _____________	CIDA ___***firmato*** _____________
DIRSTAT __***firmato*** ___________________	CONFEDIRSTAT __***firmato*** _______

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente del CNEL per il biennio economico 2008 – 2009.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL CNEL

BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano ferme le disposizioni contenute nei precedenti CCNL.

CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI I FASCIA

Art. 2

Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito dall'art. 18, comma 2, del CCNL del 3 marzo 2010, nella misura di € 53.680,09, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, dalle date sotto indicate dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:

- ✓ dal 1° gennaio 2008 di € 57,31
- ✓ rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 132,10

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1° gennaio 2009 è rideterminato in euro 55.397,39 per 13 mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 48 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 19 gennaio 2007 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti come previsto dall'art. 49, comma 6, del CCNL del 19 gennaio 2007.

5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti o spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento di ciascun dirigente.

Art. 3

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 2 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All’atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 4

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

1. Il fondo di cui all'art. 51 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL del 19 gennaio 2007 è ulteriormente incrementato del 2,11% calcolato sul monte salari anno 2007, relativo ai dirigenti di prima fascia, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Le risorse di cui al precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2, comma 3 (trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI II FASCIA

Art. 5

Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi dell'art. 21, comma 2, del CCNL del 3 marzo 2010, nella misura annua lorda di € 41.968,00 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

- ✓ dal 1° gennaio 2008 di € 23,49
- ✓ rideterminato dal 1° gennaio 2009 in € 103,30

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1° gennaio 2009 è rideterminato in € 43.310,90 per 13 mensilità.

3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione – parte fissa, definita ai sensi all'art. 48, comma 1 (struttura della retribuzione), del CCNL del 19 gennaio 2007, è rideterminata a decorrere dal 1/1/2009 in € 12.155,61 annui lordi comprensivi del rateo della tredicesima mensilità.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale nonché le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dei dirigenti come previsto dall'art. 52, comma 6, del CCNL del 19 gennaio 2007.

5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni *ad personam*, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.

Art. 6

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 7

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia

1. Il fondo di cui all'art. 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL del 19 gennaio 2007 è ulteriormente incrementato del 1,76%, calcolato sul monte salari anno 2007 relativo ai dirigenti di seconda fascia, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Le risorse di cui al primo comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 5, comma 3 (trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

10A09216

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 2 luglio 2010, n. 118, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.». (Legge pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 168/L alla *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 174 del 28 luglio 2010).

Nel titolo della legge citata in epigrafe, riportato nel sommario, alla pag. V della *Gazzetta Ufficiale* e nel frontespizio del sopra indicato Supplemento Ordinario, alla pag. III e alla pag. 1, dove è scritto: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica *italiana* ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. (10G0142)», leggasi: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica *Italiana* ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.».

Inoltre, a pag. 89 dello stesso Supplemento Ordinario, nei LAVORI PREPARATORI, dove è scritto : «Senato della Repubblica (atto n. *3324*)», leggasi : «Senato della Repubblica (atto n. *2024*)».

10A09404

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-178) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.